

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
550/2012/A

APPROVAZIONE DEL III ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge 266/05), ed in particolare l'articolo 1, comma 345-duodecies (aggiunto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera e), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 190) e l'articolo 1, comma 375;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06) ed in particolare i commi 362, 363, 364 e 365;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo 26/07);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 recante Individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie

- per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute (di seguito: decreto ministeriale 13 gennaio 2011);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
 - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012 recante Condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo Finalizzato alla riduzione dei costi di fornitura di energia per finalità sociali di cui all'Articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito:decreto ministeriale 26 gennaio 2012);
 - il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova; Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (di seguito: decreto legge 74/12);
 - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012);
 - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08, successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione GOP 45/08) ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
 - la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11 e il relativo Allegato A (di seguito: II integrazione alla Convenzione);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A (di seguito TIT);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 235/2012//R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 250/2012/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 314/2012/R/Com);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 350/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 350/2012/R/eel);
 - la determinazione 11/DCOU/2012 (di seguito: determinazione 11/DCOU/2012);
 - il documento tecnico recante SGate - Sistema di contabilizzazione e gestione dei maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione trasmesso da ANCI in data 5 dicembre 2012 (protocollo Autorità 040332 del 10 dicembre 2012) (di seguito: Documento maggiori oneri).

CONSIDERATO CHE:

- le deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 hanno definito le modalità operative per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: *bonus elettrico*) e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas (di seguito: *bonus gas*), in attuazione delle disposizioni, rispettivamente, del decreto 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 185/08;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio di un sistema informatico centralizzato (di seguito: SGAtè) necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per l'accoglimento delle istanze di riconoscimento del *bonus elettrico*, e le imprese distributrici di energia elettrica, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione del medesimo;
- ai fini di un'efficace gestione delle istanze di ammissione al *bonus gas*, con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha dato disposizioni affinché lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione delle compensazioni (Comuni, imprese distributrici di gas naturale e soggetto erogatore di cui al comma 1 della medesima deliberazione ARG/gas 88/09) avvenga tramite SGAtè;
- con deliberazione GOP 45/08, l'Autorità:
 - a. ha individuato nell'ANCI l'interlocutore in grado sia di aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire SGAtè, in modo rispondente alle specifiche di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, e capace di interfacciarsi con i Comuni e i distributori di energia;
 - b. ha approvato la Convenzione Autorità - ANCI, allegata alla medesima deliberazione in modo da favorire lo sviluppo e la manutenzione di SGAtè con riferimento alla gestione del *bonus elettrico*, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;
- con successivi atti integrativi alla Convenzione, sono stati previsti ulteriori sviluppi di SGAtè per consentire anche:
 - a. la gestione del *bonus gas* per gli anni 2009 e 2010 e la definizione di modalità di gestione congiunta delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas naturale per il biennio successivo;
 - b. l'integrazione fra SGAtè e SICA;
 - c. l'adeguamento alle nuove modalità di verifica delle categorie d'uso per il gas;
 - d. l'aggiornamento dei codici POD;
- il II Atto integrativo, approvato con deliberazione GOP 48/11, ha anche stabilito:
 - a. che i costi e le attività di gestione di SGAtè previste in relazione all'anno 2012 possano essere assunti quale base di riferimento per l'individuazione di meccanismi di copertura dei costi di esercizio a regime del sistema, per gli anni 2013-2015;
 - b. il riconoscimento, a valere sui Conti di cui all'articolo 66, comma 66.1 del TIT e all'articolo 97 comma 97.1 dell'RTDG, dei maggiori oneri ai

Comuni a partire dal 2009 per il bonus gas e dal 2011 per il bonus elettrico non coperti dal Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'articolo 1, comma 363, di cui alla legge 296/06.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione dell'Autorità 250/2012/R/COM ha previsto disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 ed in particolare ha previsto di sospendere per i suddetti Comuni:
 - a. i termini di scadenza delle domande di rinnovo di cui all'articolo 6, comma 6.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A della deliberazione ARG/gas 88/09;
 - b. il flusso di comunicazioni finalizzato a fornire informazioni sull'ammissibilità al regime di compensazione e sulla necessità di rinnovo;
- la determinazione 11/DCOU/2012 ha dato disposizione affinché SGAt e ripristini i servizi temporaneamente sospesi dalla deliberazione 250/2012/R/COM a partire dal 20 novembre 2012 e ha altresì fissato al 31 gennaio 2013 i termini relativi alla presentazione da parte degli aventi diritto delle istanze di rinnovo per le domande di ammissione alla compensazione in scadenza dal 20 maggio al 30 novembre 2012. La medesima determina ha poi approvato un format di comunicazione da inviare ai clienti domestici dei Comuni interessati per comunicare il ripristino dei servizi temporaneamente sospesi e le modalità per l'inoltro delle domande di rinnovo;
- la deliberazione 350/2012/R/eel ha ridefinito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizione di salute dando attuazione al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e al decreto ministeriale 13 gennaio 2012;
- nel caso di un cliente gas per cui sia stato emesso un bonifico domiciliato che risulti non ancora riscosso al momento del decesso, non sono ancora disponibili procedure idonee ad assicurare agli eredi del titolare originario *iure successionis* la riemissione del bonifico domiciliato;
- da alcune segnalazioni ricevute risulta che l'attuale meccanismo di individuazione del distributore gas non sembra garantire a pieno una efficace gestione automatica delle domande gas soprattutto nei casi in cui, a seguito di operazioni societarie o di una gara per la concessione del servizio di distribuzione, si assista alla sostituzione di un distributore ad un altro distributore;
- attualmente risultano non armonizzate le procedure che consentono il riesame delle domande di bonus elettrico e di bonus gas qualora ne ricorrano i presupposti;
- SGAt e gestisce una notevole quantità di dati ed in questi anni si sono resi saltuariamente necessari interventi di bonifica ed è risultato pertanto necessario assicurare una migliore congruenza e coerenza dei dati attraverso più accurati processi di certificazione;

- gli interventi di cui ai precedenti alinea hanno reso necessarie modifiche ed integrazioni sulle funzionalità di SGAt e con un conseguente incremento dei costi di sviluppo del medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 assegnano ai Comuni il compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione dei meccanismi di compensazione e che tali procedure comportano oneri amministrativi per i Comuni;
- il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 in attuazione dell'articolo 1, comma 362 e seguenti della legge 296/06 prevede tra l'altro all'articolo 1, comma 3, che al fine di dotare i Comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire loro la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti alle forniture energetiche nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per l'anno 2009, i Comuni, tramite l'ANCI, possono chiedere alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il rimborso parziale dei costi amministrativi interni sostenuti per l'attuazione degli interventi citati, in base al numero di pratiche presentate ovvero certificate attraverso il sistema SGAt e;
- con comunicazione del 5 dicembre 2012 l'ANCI ha sottoposto all'Autorità un documento tecnico relativo alle modalità di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus* elettrico e del *bonus* gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- integrare ulteriormente la Convenzione Autorità - ANCI al fine di prevedere la copertura dei maggiori oneri connessi all'ampliamento delle funzionalità di SGAt e derivanti dall'implementazione delle disposizioni delle deliberazioni 350/2012/R/eel, 250/2012/R/com e della determinazione 11/DCOU/2012, nonché degli adeguamenti necessari alla riemissione dei bonifici a favore degli eredi in caso di mancata riscossione per causa di morte dell'avente diritto, alla armonizzazione delle modalità di riesame delle domande elettriche a quelle già in essere per il gas, alle modifiche nelle modalità di associazione Comune e distributore per il settore del gas, alla certificazione dei dati a sistema;
- confermare la copertura dei costi di manutenzione di SGAt e a regime fino all'anno 2015 in modo da poter eventualmente rivedere, per gli anni successivi, sia l'entità dei costi che la natura delle attività necessarie per la gestione del sistema;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti affinché individui le modalità più efficienti di effettuazione di un auditing esterno in supporto agli uffici per migliorare l'efficacia delle soluzioni via via da implementare sul sistema SGAt e analizzarne la congruità economica, anche in vista di un contenimento dei costi di sistema;
- confermare che, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni vengano utilizzate per gli anni a partire dal 2009 per il gas e dal 2011 per l'elettrico le risorse dei Conti di cui all'articolo 66, comma 66.1, del TIT e

all'articolo 97, comma 97.1, della RTDG gestiti dalla Cassa; e che tale copertura sia complementare a quella eventualmente assicurata da altre risorse a carico del bilancio dello Stato;

- prevedere che per ottenere la liquidazione dei suddetti maggiori oneri venga presentato annualmente da ANCI un rapporto sintetico nazionale sulla base dello schema di cui all'Allegato 1 dell'Allegato A di questo provvedimento, corredato dai file dei rendiconti economici per singolo ente sulla base di quanto previsto nella comunicazione ANCI del 5 dicembre 2012;
- richiedere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ministro dello Sviluppo Economico indicazioni per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012 attualmente nella disponibilità di Cassa Conguaglio, ed in particolare dei 5 milioni di euro destinati per l'anno 2008 a rimborso parziale dei costi amministrativi interni di sistema sostenuti dai Comuni e da assegnarsi "in base al numero di pratiche presentate ovvero certificate attraverso il Sistema SGAtè". Infatti, poiché la deliberazione ARG/elt 117/08 ha fissato al 1 ottobre 2008 l'avvio del sistema di compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica al 31 dicembre 2008 le domande raccolte dai Comuni e processate da SGAtè erano in numero esiguo, mentre per gli anni successivi al 2009, quest'ultimo ricompreso nel citato decreto, si sono attestate mediamente su valori compresi fra 1 e 1,5 milioni di pratiche anno per il solo settore elettrico, se si comprendono sia le nuove domande e che le richieste di rinnovo

DELIBERA

Articolo 1

*Approvazione del III Atto integrativo della Convenzione di cui alla deliberazione
GOP 45/08*

- 1.1 E' approvato il III Atto integrativo della Convenzione di cui alla deliberazione 2 ottobre 2008, GOP 45/08, riportato in allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 1.2 Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, sono a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui al comma 66.1, del TIT e del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio*, di cui al comma 97.1 dell'RTDG.
- 1.3 Qualora non possano essere specificatamente attribuiti alle attività di gestione del *bonus elettrico* o del *bonus gas*, gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento sono coperti dai Conti, di cui al precedente comma 1.2, in misura proporzionale al numero di compensazioni erogate, rispettivamente, in relazione alla fornitura di energia elettrica ed alla fornitura di gas, prendendo quale riferimento il numero di compensazioni erogate nell'anno 2011.

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 2.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), previo parere favorevole del responsabile della Direzione competente dell'Autorità e fermo restando le modalità stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento, eroga all'ANCI i fondi di cui al comma 1.2 entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento del verbale, inviato da ANCI, contenente l'esito positivo della verifica effettuata dal Comitato, di cui all'articolo 5, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 2.2 Con riferimento alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle istanze di compensazione, la Cassa è autorizzata al pagamento ad ANCI degli oneri sostenuti a partire dall'anno 2011 per il *bonus elettrico* e a partire dall'anno 2009 per il *bonus gas*.
- 2.3 Con successiva integrazione alla presente Convenzione, sentiti i Ministeri competenti, verranno disciplinate le specifiche modalità che attengono al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso ed attivazione delle istanze di bonus negli anni che trovano copertura nel decreto ministeriale 26 gennaio 2012.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità www.autorità.energia.it.
- 4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni